

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

art. 1 oggetto

art. 2 modifiche all'articolo 9 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 3 modifiche all'articolo 29 bis del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 4 modifiche all'articolo 36 del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 5 modifiche all'articolo 75 ter del decreto del presidente della regione 33/2012

art. 6 abrogazione

art. 7 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il numero 3) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente: <<3 bis) la data della prima fattura di acconto per le spese di cui alla lettera e bis);>>.

Art. 3 modifiche all'articolo 29 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. La lettera b ter) del comma 3 dell'articolo 29 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituita dalla seguente: <<b ter) la personalizzazione dei software in uso presso l'impresa volta ad introdurre nel processo aziendale le innovazioni di cui al comma 2, di importo pari o superiore a 300,00 euro, al netto dell'IVA;>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 4 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è sostituito dal seguente: <<4. Le iniziative di cui al comma 3 sono finanziabili anche se riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all'ampliamento del sito orientato al commercio elettronico già esistente e anche nel caso in cui lo stesso sia già stato oggetto di finanziamento, a condizione che l'iniziativa sia diretta ad una sostanziale modifica di quanto precedentemente finanziato. In ogni caso le modifiche per cui si chiede il finanziamento devono essere dettagliatamente descritte e documentate nella domanda e verificabili a consuntivo.>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 75 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 ter del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserita la seguente: <<e bis) acconti relativi ad eventi fieristici programmati, per la partecipazione ai quali viene richiesto il pagamento anticipato;>>.

Art. 6 abrogazione

1. È abrogato il comma 2 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 33/2012.

Art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE